Testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con deliberazioni 24 novembre, EEN 12/11 e 29 dicembre 2011, EEN 14/11

Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN 9/11

Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- la legge 24 ottobre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: D.Lgs. n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: D.Lgs. n. 20/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs n. 28/11) e, in particolare, l'articolo 29;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali di cui al successivo alinea;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "*Nuova individuazione degli obiettivi*

quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 oppure decreti ministeriali elettrico e gas);

- i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, inerenti l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
- il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della L. 23 agosto 2004, n. 239" (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante "*Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004*";
- il decreto ministeriale 26 marzo 2010, recante "Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro";
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011(di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11 della Legge n. 99/09;
- il "Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (di seguito: Regolamento CE n. 800/2008);
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2011) 370 final del 22 giugno 2011, sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2005, n. 70/05 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 177/05 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione n.18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2007, n. 123/07;

- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, EEN 3/08;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, EEN 4/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, EEN 34/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2009, EEN 1/09;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09 (di seguito: deliberazione GOP 26/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2010, EEN 2/10;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, EEN 9/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, EEN 15/10;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, EEN 19/10 (di seguito: deliberazione EEN 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, EEN 4/11;
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2011, EEN 7/11 (di seguito: deliberazione EEN 7/11);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO 43/10, concernente orientamenti e proposte in merito all'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi (di seguito: documento per la consultazione DCO 43/10);
- la comunicazione in data 15 dicembre 2010, prot. Autorità n. 040867, con cui l'Autorità ha trasmesso il documento per la consultazione DCO 43/10 alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di acquisirne il parere ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale gas e dell'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/90;
- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 43/10;
- le risultanze degli incontri tecnici tenutisi anche successivamente alla chiusura del periodo di consultazione previsto dal documento per la consultazione DCO 43/10 con operatori, rappresentanti delle Associazioni confindustriali, del Comitato Termotecnico Italiano e di Accredia – Ente Italiano di Accreditamento;
- il "Quinto Rapporto Annuale dell'Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica" pubblicato in data 23 marzo 2011, PAS 7/11 (di seguito: Quinto Rapporto Annuale sui TEE);
- il "Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica 2011" pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel mese di luglio 2011 (di seguito: PAEE 2011);
- il "Secondo Rapporto Statistico Intermedio sull'anno d'obbligo 2010", approvato in data 15 settembre 2011, PAS 18/11 (di seguito: Secondo Rapporto Statistico sull'anno 2010);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) alle competenti Direzioni Generali del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 29 luglio 2011 (prot. Autorità 020356 in pari data, di seguito: comunicazione del 29 luglio 2011) con allegate proposte di riordino e aggiornamento delle vigenti Linee guida in esito al documento per la consultazione DCO 43/10;
- la risposta alla comunicazione di cui sopra ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in

data 8 agosto 2011 (prot. Autorità n. 021768 dell'11 agosto 2011, di seguito: comunicazione dell'8 agosto 2011);
- gli ulteriori elementi emersi, a completamento del processo di leale collaborazione istituzionale, nell'incontro del 13 settembre 2011 con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per discutere delle proposte di riordino e di aggiornamento delle Linee guida;
- le osservazioni e i commenti formulati nell'ambito del tavolo tecnico istituito con la deliberazione EEN 7/11 per l'estensione del procedimento di consultazione avviato con deliberazione EEN 19/10 sull'aggiornamento e il riordino delle Linee guida;
- le numerose richieste di chiarimenti giunte alla Direzione DCQS dell'Autorità in merito a talune previsioni e modalità applicative delle vigenti Linee guida;
- le richieste di verifica e certificazione e le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo valutate dal 2005 ad oggi dalla Direzione DCQS, anche con il supporto dell'ENEA nell'ambito della Convenzione di avvalimento approvata con deliberazione n. 4/06 e rinnovata con deliberazione GOP 26/09.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni, l'Autorità ha definito le "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti" di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come s.m.i.;
- le disposizioni normative di cui al precedente alinea prevedono, tra l'altro, che l'Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le Regioni e le Province Autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, aggiorni le Linee guida di cui al medesimo alinea;
- in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida relativamente ai metodi di valutazione standard e analitico, l'Autorità ha pubblicato 41 schede tecniche per la quantificazione semplificata dei risparmi energetici, 27 delle quali sono oggi ancora in vigore e possono quindi essere utilizzate dagli operatori per presentare nuove richieste di verifica e certificazione;
- per agevolare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) sin dal suo avvio, avvenuto il 1 gennaio 2005, l'Autorità ha sviluppato e progressivamente integrato per adeguarlo all'evoluzione della normativa e della regolazione, un sistema informativo online finalizzato a:
  a) agevolare la presentazione di richieste di verifica e certificazione e di proposte di progetto da parte degli operatori, anche automatizzando i calcoli dei risparmi ovunque ciò fosse possibile;
  b) favorire lo scambio di documenti e informazioni tra l'Autorità e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del meccanismo, con particolare riferimento alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e al gruppo di lavoro istituito dall'Enea in attuazione della Convenzione di avvalimento stipulata dall'Autorità;
  c) consentire la redazione dei rapporti statistici e degli scenari previsionali, inclusi quelli esplicitamente richiesti all'Autorità dalla vigente normativa;
- con la deliberazione EEN 19/10 l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione e l'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del sistema dei TEE indicando, tra gli altri, i seguenti obiettivi generali:

a) valorizzare l'esperienza maturata nei primi cinque anni di funzionamento del sistema;
b) potenziare l'efficacia del sistema nel promuovere la realizzazione di nuovi interventi di efficienza energetica, sia ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria già fissati dalla normativa, sia nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo previsti dalla direttiva 2006/32/CE e, più in generale, dagli impegni per il Paese derivanti dal cosiddetto "Pacchetto Clima Europeo 20-20-20 al 2020";
c) tutelare gli interessi dei consumatori finali con riferimento alla necessità sia di garantire la promozione di nuovi interventi in grado di generare risparmi energetici reali, verificabili e addizionali, sia di minimizzare il costo complessivamente sostenuto per il funzionamento del meccanismo;
d) promuovere ulteriormente lo scambio di titoli di efficienza energetica, evitando di interferire con la capacità del mercato di selezionare prioritariamente gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia;
e) mantenere e, ove possibile, migliorare ulteriormente la semplicità, la trasparenza e la certezza delle regole e delle procedure attuative;
f) tutelare la concorrenza e promuovere lo sviluppo tecnologico;

- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, in data 1 dicembre 2010 l'Autorità ha approvato il documento per la consultazione DCO 43/10, contenente proposte in materia di aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei TEE;
- con riferimento all'aggiornamento delle Linee guida, nel DCO 43/10 sono state avanzate le seguenti proposte:
  a) eliminare il premio del +5% previsto dall'articolo 7 per i progetti accompagnati da campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti partecipanti;
  b) eliminare la differenziazione della dimensione minima per tipologia di soggetto, mantenendo invece quella per metodo di valutazione e, dunque, applicare i medesimi valori di 25 tep/anno, 50 tep/anno e 100 tep/anno (rispettivamente per i progetti standard, analitici e a consuntivo) indipendentemente dal soggetto titolare di progetto;
  c) favorire la realizzazione di interventi nuovi e con un maggiore grado di strutturalità attraverso la modifica delle modalità di calcolo dei risparmi prevedendo, in particolare, l'introduzione di un nuovo coefficiente (nel seguito: coefficiente di durabilità τ) che tiene conto dei casi in cui la vita tecnica degli interventi supera la vita utile definita ai sensi della vigente normativa (ossia il periodo di diritto all'emissione dei TEE), e che verrebbe pertanto utilizzato come fattore moltiplicativo dei risparmi energetici riconosciuti nell'arco della vita utile degli interventi, al fine di valorizzare nell'ambito del meccanismo anche i risparmi generati oltre il periodo di riconoscimento dei TEE; in particolare nel DCO 43/10 si è proposto di calcolare il valore di tale coefficiente in funzione dei seguenti parametri:
     - la durata in anni della vita tecnica assunta per gli interventi, per la cui definizione si è proposto di adottare una classificazione degli interventi in nove categorie di servizi energetici, associando a ciascuna di esse un valore di vita tecnica compreso tra 5 e 30 anni;
     - il tasso di decadimento medio annuo dei risparmi, il cui valore è stato

proposto pari al 3% per tutte le categorie di intervento, e che tiene conto forfetariamente di valutazioni qualitative relative all'impatto sulle prestazioni degli impianti di fattori quali l'obsolescenza tecnica e manutenzioni non ottimali, nonché dell'impatto del progresso tecnologico e del miglioramento del rendimento medio del parco termoelettrico nazionale sui risparmi energetici addizionali effettivamente conseguiti;
    - la durata in anni della "vita utile", come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera dd), delle Linee guida i cui valori, in base alla normativa vigente, possono essere pari a 5, 8 e 10 anni a seconda della tipologia d'intervento;

d) introdurre una scadenza dell'accreditamento (registrazione) per le società di servizi energetici nel caso in cui un operatore non presenti alcuna proposta di progetto a consuntivo o richiesta di verifica e certificazione, o non ottenga il rilascio di TEE per un periodo di tempo prolungato;
e) stimolare ulteriormente l'offerta di servizi energetici integrati, ad esempio:
    - modificando i requisiti richiesti per l'accreditamento delle società di servizi energetici al fine di agevolare l'accesso al mercato dei TEE ai soggetti che si certifichino come ESCO ai sensi della recente norma tecnica UNI CEI 11352;
    - fornendo maggiori informazioni al pubblico in merito alle tipologie di interventi realizzati e alle certificazioni possedute da società di servizi energetici che vengono incluse nell'elenco pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet;
    - introducendo eventuali "semplificazioni" nelle procedure di accesso ai TEE come, ad esempio, un tasso di decadimento inferiore nel caso di progetti sviluppati dalle società certificate come ESCO che accettano un certo margine di rischio finanziario connesso alla realizzazione di tali progetti;

- con riferimento alla regolazione tecnica del meccanismo, nel DCO 43/10 l'Autorità ha avanzato le seguenti ulteriori proposte:
    a) introdurre per ogni progetto di efficienza energetica un meccanismo di contabilità energetica parallelo rispetto a quello finora realizzato, sviluppato in modo tale da consentire di tenere traccia, per ogni intervento, delle riduzioni o degli incrementi registrati nei consumi delle diverse forme di energia finale, anche in conseguenza di interventi di *fuel switching* o di utilizzi di fonti rinnovabili; ciò consentirebbe anche di ridurre da 4 a 2 le tipologie di TEE emessi, con conseguenze positive sulla liquidità dei relativi mercati;
    b) definire una disciplina specifica in materia di trasferimenti di titolarità dei progetti, al fine di mantenere l'efficacia e la trasparenza del sistema in termini di valorizzazione economica dei TEE senza al contempo ostacolare, ad esempio, l'accesso al credito;
- nel DCO 43/10 si indicava altresì come l'introduzione delle proposte sopra richiamate avrebbe richiesto una profonda rivisitazione delle Linee guida, delle schede tecniche in vigore e dei sistemi informativi utilizzati per la gestione del meccanismo e che, conseguentemente, l'implementazione operativa di quanto proposto avrebbe richiesto tempi non inferiori all'anno; di conseguenza le modifiche proposte sarebbero potute entrare in vigore dal 2012 e sarebbero state applicabili alle prime richieste di verifica e certificazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti;
- alla data odierna, pur essendo ampiamente decorsi i termini di cui all'articolo 16,

comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241/90, non è pervenuta all'Autorità alcuna risposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla comunicazione prot. Autorità n. 040867;

- a seguito della pubblicazione del DCO 43/10 e dei seminari tecnici di presentazione, oltre 60 operatori, enti e Associazioni hanno inviato commenti e osservazioni e molte di queste osservazioni sono state illustrate e approfondite nel corso di specifici incontri tecnici con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio avvenuti successivamente alla chiusura della consultazione (30 gennaio 2011);
- dall'esame delle osservazioni e dei commenti al DCO 43/10 sono emerse le seguenti considerazioni generali:
  a) i contenuti del documento sono stati apprezzati sia in termini di analisi compiuta, sia in termini di obiettivi e di proposte formulate;
  b) è necessario procedere in modo tale da incrementare il potere incentivante dei certificati bianchi, aumentando l'entità del contributo economico fornito rispetto ai costi d'investimento richiesti;
  c) il meccanismo dei TEE deve essere perfezionato al fine di stimolare e rafforzare efficacemente l'offerta di servizi energetici;
  d) è importante procedere ad una ulteriore semplificazione di alcuni aspetti e procedure del meccanismo al fine di agevolare l'accesso da parte di un gruppo di operatori più ampio;
- nelle osservazioni e nei commenti al DCO 43/10 sono state inoltre formulate osservazioni puntuali sulle proposte avanzate dall'Autorità e, in particolare:
  a) con riferimento alla proposta di abrogazione del premio del 5% per le campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione i pareri sono stati molto diversificati: alcuni operatori la condividono, mentre altri esprimono parere contrario, ritenendo questo tipo di iniziative importanti per supportare gli interventi di efficienza energetica; la maggior parte ritiene opportuna la definizione di requisiti più stringenti per l'erogazione del premio, senza tuttavia avanzare proposte precise in merito; alcuni soggetti suggeriscono di mantenere il premio selettivamente per alcuni tipi di progetti, segnatamente nel settore residenziale, e a condizione che vengano rispettati criteri stringenti che, tuttavia, non vengono indicati; altri propongono di mantenere il premio almeno per i progetti standard e analitici;
  b) tutti i rispondenti si sono espressi a favore di una omogeneizzazione dei valori di dimensione minima tra i soggetti titolari di progetto, alcuni condividendo pienamente quanto proposto, altri auspicando che le soglie vengano ulteriormente abbassate al fine di favorire anche piccole iniziative locali, con particolare riferimento anche ai progetti a consuntivo;
  c) con riferimento alla proposta di revisione della metodologia di calcolo dei risparmi energetici:
     - vari operatori ritengono che la fissazione del valore del coefficiente moltiplicativo non possa prescindere dalla valutazione dell'impatto in termini di sostegno economico effettivo che i TEE risultanti potrebbero fornire agli investimenti in efficienza;
     - la gran parte degli operatori ritiene condivisibile il nuovo approccio di calcolo dei risparmi energetici valorizzati all'interno del meccanismo, ma alcuni esprimono preoccupazione relativamente al rischio che una sua introduzione solo a partire dal 2012 possa ritardare la presentazione di

progetti (in particolare di quelli a consuntivo) e quindi ne richiedono l'applicazione con decorrenza anticipata nel corso del 2011;

- molti operatori, al contrario, hanno espresso preoccupazioni in merito al rischio che le modifiche proposte al metodo di calcolo dei risparmi energetici riconosciuti (fattore moltiplicativo) possano squilibrare il mercato dei TEE, determinando un eccesso di offerta e, quindi, una svalutazione dei titoli stessi, anche in considerazione di alcuni interventi normativi prospettati dal Governo in merito all'incentivazione delle fonti rinnovabili termiche e della cogenerazione ad alto rendimento e alla mancanza di obiettivi nazionali da perseguire con il meccanismo dei TEE oltre l'anno 2012;
- la maggior parte degli operatori ritiene in generale condivisibile il criterio di assegnazione dei valori del coefficiente di durabilità per categorie di interventi, ma secondo alcuni l'elenco riportato non sarebbe esaustivo e dovrebbe dunque essere integrato, anche per garantire che siano correttamente classificati tutti gli interventi elencati nella Tabelle A e B allegate ai decreti ministeriali elettrico e gas;
- diversi operatori hanno chiesto la revisione della classificazione degli interventi in categorie, chiarendo i settori di riferimento per alcune, distinguendo tra illuminazione pubblica e privata, valorizzando in modo idoneo gli interventi più duraturi legati alla realizzazione di reti di teleriscaldamento, a pozzi geotermici o a interventi sui processi produttivi industriali;
- molti operatori hanno auspicato un aumento di alcuni valori di vita tecnica proposti, richiedendone anche un'armonizzazione con quanto indicato a livello europeo dall'allegato IV della Direttiva 2006/32/CE e nei sistemi inglesi e francesi illustrati del DCO 43/10; due enti ritengono invece eccessivi i valori di vita tecnica proposti per le categorie A, B e G, proponendone l'abbassamento a 10 anni, e per la categoria D, ritenendo congrui 5 anni salvo nei casi di utilizzo di LED e di regolatori centralizzati; per due aziende alla categoria B dovrebbe essere riconosciuto il medesimo valore di vita tecnica della categoria A;
- un ente e un'azienda hanno chiesto di alzare i valori di vita tecnica e/o di abbassare quelli del tasso di decadimento relativi agli interventi sugli involucri edilizi, poiché le tecnologie coinvolte non avrebbero quasi bisogno di manutenzione;
- con riferimento all'applicazione di un tasso di decadimento, molti operatori hanno concordato con le proposte formulate, mentre altri ritengono l'applicazione di tale tasso inopportuna, di entità eccessiva e da evitare soprattutto nel caso di progetti analitici e a consuntivo, in ragione dell'effettivo monitoraggio dei parametri di funzionamento richiesto dalle Linee guida per questi due metodi di valutazione lungo tutta la vita utile; la gran parte di coloro che hanno condiviso la proposta, ritiene che sarebbe opportuno differenziare da categoria a categoria i valori di tale tasso, poiché per alcune categorie il valore proposto risulta eccessivo;

d) la maggior parte degli operatori si è espressa a favore dell'introduzione di misure per evitare l'accreditamento (registrazione) di soggetti scollegata dalle finalità del meccanismo, alcuni condividendo pienamente quanto proposto, mentre altri dividendosi sulle modalità da adottare per ottenere tale risultato:

diversi operatori hanno proposto di disaccreditare le società di servizi energetici dopo non meno di due anni di inattività, mentre tre operatori ritengono dovrebbe essere introdotto un requisito relativo alla certificazione UNI-CEI 11352; altri ritengono necessario che l'introduzione dei nuovi requisiti avvenga gradualmente e che questi siano in ogni caso indipendenti dall'assunzione del rischio finanziario;

e) con riferimento allo stimolo ulteriore allo sviluppo di una offerta qualificata di servizi energetici che il meccanismo dei TEE potrebbe svolgere, i principali commenti pervenuti sono così riassumibili:
   - tre operatori e un'Associazione ritengono opportuno restringere l'accreditamento alle sole società di servizi energetici interessate e in grado di fornire un effettivo contributo al sistema, senza tuttavia prevedere discriminazioni legate all'assunzione del rischio finanziario;
   - pur ritenendo che tra le società di servizi energetici sarebbe opportuno riconoscere maggiori vantaggi a quelle certificate UNI 11352, molti operatori ritengono che questa norma tecnica sia ancora troppo recente o che i requisiti imposti siano troppo stringenti e che non sarebbe quindi opportuno imporre la certificazione ai sensi di tale norma come condizione necessaria per l'accesso al meccanismo dei TEE;
   - gli operatori si dividono in merito alle agevolazioni o semplificazioni che potrebbero venire riconosciute: un operatore e un'Associazione ritengono che dovrebbero essere riconosciute sulla base dell'effettiva assunzione del rischio finanziario e non sulla base della certificazione ai sensi della norma tecnica UNI-CEI 11352; al contrario, molti operatori ritengono che proprio tale certificazione debba essere il discrimine e concordano con la proposta di utilizzare per questi soggetti una formula di calcolo del coefficiente di durabilità che preveda l'applicazione di un tasso di decadimento ridotto; due enti propongono altresì che questo meccanismo di calcolo agevolato venga applicato anche alle società con energy manager certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 e alle aziende dotate di sistema di gestione energetica certificato ISO 16001;
   - due Associazioni propongono l'introduzione nel calcolo dei risparmi di forme di premialità relative all'utilizzo del "contratto servizio energia" così come definito all'Allegato II del D.Lgs. n. 115/08, mentre un'altra Associazione propone che tale premio venga applicato solo sulla base del ricorso al finanziamento tramite terzi, e una quarta Associazione propone che esso sia riconosciuto nel caso di aziende certificate ai sensi della UNI CEI 11352 o della norma ISO 16001;

f) la maggior parte degli operatori non esprime osservazioni in relazione alla proposta di introdurre una contabilità energetica parallela, mentre alcuni specificano che ciò potrebbe avvenire solo a patto di non comportare oneri ulteriori per gli operatori;

g) la maggior parte degli operatori concorda sulla importanza di introdurre una disciplina precisa riguardante il trasferimenti di titolarità dei progetti al fine di agevolare l'accesso al credito, ma a tale proposito non formula alcuna proposta;

- anche sulla base di quanto emerso dall'analisi dei commenti e delle osservazioni al DCO 43/10, successivamente alla chiusura del periodo di consultazione sono stati organizzati incontri tecnici di approfondimento tra la Direzione Consumatori e

Qualità del Servizio e rappresentanti dell'Associazione Agesi, del Comitato Termotecnico Italiano e di Accredia per approfondire le proposte avanzate nel documento al fine di stimolare ulteriormente lo sviluppo di un'offerta qualificata di servizi energetici integrati; tali incontri hanno confermato o evidenziato i seguenti principali elementi informativi:

a) con riferimenti al contratto "servizio energia plus" i cui contenuti minimi sono specificati dal D.Lgs. n. 115/08:
   - esso si configura come "un contratto di rendimento energetico" in quanto prevede la necessità di raggiungere, entro il primo anno successivo all'avvio, una riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto a quanto indicato dalla certificazione energetica;
   - per come viene definito nella norma tale contratto può essere applicato unicamente ad interventi di efficienza o risparmio energetico inerenti sistemi di climatizzazione invernale degli edifici;
   - ad oggi non è previsto alcun tipo di agevolazione statale connessa all'adozione di tale forma contrattuale nell'ambito di un rapporto di fornitura di servizi energetici e, conseguentemente, la normativa non identifica alcun tipo di soggetto incaricato della verifica di rispondenza tra il contenuto dei contratti e i requisiti indicati in Allegato II del D.Lgs. n. 115/08;
b) con riferimento alle certificazioni basate sulle norme tecniche UNI CEI 11352 (Società che forniscono servizi energetici) e UNI CEI 11339 (Esperti in gestione dell'energia):
   - oggi in Italia il rilascio di tali certificazioni è ancora agli inizi e viene effettuato al di fuori di un meccanismo ufficiale di accreditamento;
   - i soggetti certificati ai sensi di queste due norme ammontano oggi a poche unità;
c) con riferimento specifico ai contenuti della norma UNI CEI 11352, recante "requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" in merito a "società che forniscono servizi energetici (ESCO)":
   - sebbene la norma preveda che la certificazione di ESCO possa essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche che siano in grado di dimostrare il rispetto di vari requisiti generali, tra i quali rientrano anche la capacità di offrire garanzie sui risultati che verranno ottenuti grazie al servizio di efficienza energetica e il collegamento della remunerazione dei servizi offerti agli effettivi miglioramenti conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici, la norma non fornisce chiarimenti o specifiche di dettaglio in merito a questi due requisiti, che avrebbero invece particolare rilevanza nel prevedere una maggiore valorizzazione dei progetti realizzati dai soggetti certificati;
   - in base all'attuale formulazione della norma, il rilascio della certificazione costituisce di fatto un'attestazione che l'azienda certificata è potenzialmente in grado di svolgere un "servizio di efficienza energetica", ma non che lo abbia effettivamente già fatto in passato o che tutti i servizi che erogherà in futuro saranno tali;
   - un'azienda certificata ESCO potrebbe, dunque, erogare ai propri clienti sia servizi che rispondono a tutti i requisiti indicati nella norma (con garanzia di risultato, remunerazione collegata ai risultati, ecc.) sia servizi non

classificabili come tali.

Considerato inoltre che:

- l'esperienza acquisita nella valutazione delle proposte di progetto e programma di misura (di seguito: PPPM) e delle richieste di verifica e certificazione (di seguito: RVC) dall'avvio del meccanismo, nella gestione del contenzioso in materia, nonché le richieste di chiarimenti presentate dagli operatori alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, hanno consentito di evidenziare alcuni aspetti specifici della regolazione tecnica in vigore come meritevoli di attenzione, in relazione all'esigenza di chiarire e riordinare l'attuale testo delle Linee guida, nonché all'opportunità di introdurre misure di ulteriore semplificazione delle procedure ivi previste, con particolare riferimento ai seguenti:
  a) comprensione del concetto di "addizionalità" dei risparmi e dunque della distinzione operata nelle Linee guida tra "risparmio lordo" e "risparmio netto";
  b) distinzione tra il ruolo del "cliente partecipante" e quello del "collaboratore";
  c) comprensione del concetto di "controllo a campione" effettuato ai fini di verificare che i progetti presentati nell'ambito del meccanismo siano stati realizzati in piena conformità con il dettato normativo e regolatorio;
  d) difficoltà, nel caso di progetti complessi, di rispettare rigorosamente il divieto di valutare con metodologia a consuntivo interventi già oggetto di scheda tecnica standardizzata o analitica;
  e) tempistiche di presentazione delle RVC, con particolare riferimento al fatto che:
     - per alcuni tipi di progetti standardizzati può essere difficile distinguere quali unità fisiche di riferimento siano state installate esclusivamente entro la fine del semestre al quale la richiesta si riferisce e quali, invece, siano state installate nel corso dei 30 giorni successivi alla fine del semestre stesso;
     - per alcuni tipi di progetti analitici in alcuni casi può non essere possibile raccogliere in tempo utile tutti i dati necessari alla rendicontazione;
     - per alcuni tipi di progetti analitici e a consuntivo in alcuni casi può risultare difficile rispettare il dettato dell'articolo 10 delle Linee guida, nel quale è prevista la misurazione dei risparmi nel corso dei "primi dodici mesi di misurazione", in ragione della necessità di protrarre a lungo i periodi di collaudo o di funzionamento a regime parziale;
     - è opportuno chiarire il dettato delle Linee guida in materia di tempistiche di presentazione dei progetti analitici, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, primo periodo, e dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12, comma 3;
     - la presentazione della gran parte delle RVC per progetti standardizzati e analitici si concentra nei soli due mesi di gennaio e luglio che, in base alle Linee guida vigenti, precedono la data di chiusura convenzionale per ciascun semestre di decorrenza dei risparmi;
     - le Linee guida non prevedono alcun limite alla possibilità di rendicontare interventi realizzati a partire dal 1 gennaio 2005, con la conseguenza che, ad oggi, il rilascio di TEE può essere richiesto anche per progetti realizzati fino a sei anni prima;
     - la mancanza del limite di cui sopra si pone in contrasto con l'obiettivo prioritario delle proposte avanzate nel DCO 43/10 e, in particolare, di quelle

relative alle nuove modalità di calcolo dei risparmi energetici da riconoscere nell'ambito del meccanismo, ossia con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi nuovi;

- successivamente alla prima pubblicazione delle Linee guida l'Autorità ha emanato alcuni provvedimenti di aggiornamento e di adeguamento della regolazione tecnica all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, adeguando progressivamente anche il sistema informativo che sovrintende alla gestione del meccanismo, e che è necessario eliminare dalle Linee guida alcuni refusi in relazione a tali aggiustamenti e adeguamenti, nonché adeguarne ulteriormente il disposto in coerenza con le ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  a) in considerazione delle modifiche apportate dalla deliberazione n. 123/07 è necessario eliminare dalle Linee guida i rimanenti riferimenti a "RVC successive alla prima" per progetti standardizzati, a "UFR incrementali", nonché alle "prime" RVC standardizzate;
  b) è necessario adeguare il disposto delle Linee guida a quanto già previsto nel sistema informativo in merito alla limitazione, anche per progetti analitici, della facoltà di aggiungere nuovi interventi nell'ambito di richieste successive alla prima, per evitare che tale possibilità sia utilizzata da taluni operatori per aggirare l'obbligo di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche, con effetti positivi anche in termini di maggiore facilità di monitoraggio del meccanismo e di previsione dei risparmi energetici conseguibili in futuro;
  c) è altresì necessario adeguare il disposto delle Linee guida a quanto già previsto dal sistema informativo in relazione all'obbligo per il titolare di progetto di esplicitare, per ogni intervento oggetto di rendicontazione con metodi di valutazione analitica e a consuntivo, sia le date di inizio e fine del periodo di monitoraggio, sia l'esatta ubicazione degli interventi, al fine di facilitare il monitoraggio dei progetti e le previsioni in materia di risparmi futuri;
  d) si sono completamente esauriti gli effetti di quanto previsto dall'intero Titolo V relativo alle disposizioni transitorie e finali;
  e) con la deliberazione n. 18/07 l'Autorità ha eliminato da tutte le schede tecniche interessate il coefficiente correttivo b ivi previsto per valutare in modo forfettario i risparmi energetici conseguibili nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, ritenendo tale disposizione inadeguata per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
  f) dapprima con la deliberazione n. 177/05, e successivamente con altri provvedimenti di approvazione di schede tecniche e di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, l'Autorità ha approvato metodologie di valutazione dei risparmi energetici standard, analitiche e a consuntivo, nelle quali è stato assunto convenzionalmente pari a zero il contenuto energetico dei combustibili solidi, liquidi e gassosi riconosciuti come rinnovabili ai sensi della normativa vigente a livello nazionale;
  g) in coerenza con le modifiche apportate dalla deliberazione EEN 1/09 è necessario correggere l'errore materiale nel testo dell'articolo 17, comma 1, laddove fa riferimento a "tre tipi" di TEE;
- è altresì necessario adeguare le Linee guida alle seguenti variazioni della normativa nazionale di riferimento per il meccanismo di TEE:

a) l’articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, prevedendo l’estensione fino al 2012 degli obiettivi nazionali di risparmio energetico originariamente fissati solo per il quinquennio 2005-2009, ha introdotto la bancabilità completa dei TEE, prevedendo che per il soddisfacimento dei propri obblighi i distributori obbligati possano utilizzare titoli emessi in un qualunque anno del periodo 2005-2013;
b) è intervenuta una modifica nella denominazione della Società Gestore del Mercato Elettrico, divenuta Gestore dei Mercati Energetici;
c) l’articolo 6 del D.Lgs. n. 20/07 ha previsto al comma 1 che ai sistemi che rispettano i requisiti di cogenerazione ad alto rendimento venga applicato un regime di sostegno basato sui titoli di efficienza energetica e, al comma 3, che con successivo decreto ministeriale siano “stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento”; inoltre, la legge n. 99/09 ha previsto all’articolo 30, comma 11 che tale regime di sostegno sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 20/07;
d) i D.Lgs. n. 115/2008 e D.Lgs. n. 28/2011 hanno introdotto la possibilità che anche soggetti diversi dall’Autorità possano sviluppare schede tecniche per la valutazione semplificata dei risparmi, prevedendo in particolare che l’ENEA rediga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi energetici nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
e) per alcune delle tipologie d’intervento ritenute ammissibili al rilascio dei TEE ai sensi dei decreti ministeriali elettrico e gas sono stati introdotti meccanismi di incentivazione ulteriori rispetto ai TEE e per ciascuno di essi sono state definite regole specifiche inerenti l’eventuale cumulo di incentivi:
   - l’articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 387/03 ha disposto il divieto di cumulo tra i TEE e i certificati verdi rilasciati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevedendo che: “La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
   - l’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 ha disposto il divieto di cumulo tra i TEE e i certificati verdi rilasciati ai sistemi di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento introdotti con l’articolo 1, comma 71 della legge n. 239/04, prevedendo che “Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente decreto, non possono accedere ai titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, né ai titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
   - i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, inerenti l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, hanno disciplinato in modo puntuale la cumulabilità delle tariffe incentivanti da essi stessi introdotte, non

prevedendo la possibilità di cumulo con i TEE;

- il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha disciplinato all'articolo 10 la cumulabilità delle detrazioni fiscali introdotte dalla legge n. 296/06, prevedendo al comma 2 che "L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004";
- la legge n. 244/07 ha introdotto all'articolo 1, comma 152, le regole che sovraintendono al divieto di cumulo tra la Tariffa Fissa Onnicomprensiva applicabile agli impianti per la generazione di energia elettrica di taglia non superiore a 1 MW e "altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi";
- l'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 115/08 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4", specificando poi al comma 4 che "Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Unità per l'efficienza energetica";
- l'articolo 28 del D.Lgs. n. 28/11 introduce contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni e modifica alla disciplina generale di cui al precedente alinea, prevedendo:
  (i) al comma 1, lettera d), che tali contributi possono essere assegnati "esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse";
  (ii) al comma 2, lettera f), le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d);
  (iii) al comma 5, che "I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.";
- con il Regolamento CE n. 800/2008 la Commissione Europea ha definito le modalità con le quali deve essere verificata la compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese, volti anche a promuovere gli investimenti in risparmio energetico, cogenerazione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- il decreto ministeriale 26 marzo 2010, che introduce contributi economici per l'acquisto tra gli altri di apparecchiature caratterizzate da alta efficienza

energetica, ha previsto all'articolo 2, comma 5, che "I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni".

Considerato inoltre che:

- tenuto conto di tutto quanto sopra, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) ha predisposto uno primo schema di orientamenti di riordino e aggiornamento della regolazione tecnica del meccanismo dei TEE, che il Direttore DCQS ha inviato alle competenti Direzioni Generali del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con comunicazione del 29 luglio 2011 ai fini dell'opportuno coordinamento interistituzionale;
- con comunicazione in data 8 agosto 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare hanno inviato alcuni commenti sullo schema di cui al precedente alinea;
- al fine di discutere i contenuti del citato schema in data 13 settembre 2011 si è svolto un incontro tecnico tra le citate Direzioni Generali e la Direzione DCQS nel corso del quale sono emerse informazioni utili per la definizione dei passaggi successivi;
- con deliberazione EEN 7/11 l'Autorità ha esteso il procedimento di consultazione avviato con deliberazione EEN 19/10 mediante convocazione di un tavolo tecnico con le Amministrazioni centrali e gli operatori interessati al fine di valutare l'urgenza dell'adozione di nuove Linee guida e di raccordarne il contenuto con la normativa in essere, nelle more dei decreti ministeriali attuativi previsti dal D.lgs n. 115/08 e dal D.lgs n. 28/11 (di seguito: tavolo tecnico);
- nella prima riunione del tavolo tecnico, convocata in data 23 settembre 2011 con il coordinamento della Direzione Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali e d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è stato distribuito lo schema di nuove Linee guida e il relativo schema di provvedimento di adozione, incluse le modalità di applicazione delle nuove Linee guida ai progetti già presentati e da presentarsi nell'ambito del meccanismo (di seguito: schema di nuove Linee guida);
- tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, lo schema di nuove Linee guida prevedeva in particolare di:
  a) eliminare il cosiddetto "premio del 5%" per le campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione associate alla realizzazione di interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 7 delle Linee guida, in considerazione del fatto che:
     - i metodi di valutazione analitica e a consuntivo sono in grado di evidenziare gli eventuali effetti di tali campagne attraverso il costante monitoraggio dei parametri di funzionamento dei sistemi oggetto di intervento;
     - permane la difficoltà, evidenziata anche dalla mancanza di proposte in merito dai soggetti consultati, di definire specifici requisiti qualitativi, adeguati a garantire l'efficacia di tali campagne nel caso in cui venisse previsto un premio percentuale per alcune selezionate tipologie di progetti di tipo standardizzato;
     - è condivisibile l'osservazione che tali campagne sarebbero più efficacemente promosse attraverso strumenti diversi dal meccanismo dei TEE;

b) modificare l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, al fine di eliminare l'attuale differenziazione per tipologia di soggetto titolare del valore della dimensione minima di progetto, accogliendo altresì parzialmente alcuni dei suggerimenti pervenuti in merito all'opportunità di abbassare ulteriormente tali valori e fissando conseguentemente pari a 20 tep, 40 tep e 60 tep i risparmi energetici minimi che devono essere conseguiti nel corso del primo periodo di dodici mesi da progetti valutabili rispettivamente con metodo standard, analitico e a consuntivo;

c) modificare le modalità di calcolo dei risparmi energetici valorizzati ai fini dell'emissione dei TEE, introducendo il coefficiente di durabilità τ proposto nel DCO 43/10, al fine di tenere conto dei risparmi complessivamente conseguiti dagli interventi nell'arco della loro intera vita tecnica; coerentemente con tale modifica:
   - eliminare la definizione ed ogni riferimento relativo al "*coefficiente di persistenza*";
   - introdurre le definizioni di: "*vita tecnica*" di un intervento, "*tasso di decadimento annuo*" dei risparmi, "*risparmio netto integrale*", "*coefficiente di durabilità*" e "*data di prima attivazione*";
   - accogliere parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito alle modalità di attribuzione dei valori di vita tecnica agli interventi, confermando che questa debba avvenire sulla base di una ripartizione degli interventi in categorie, ed aumentando il numero di queste ultime al fine di:
     (i) garantire che le categorie consentano di identificare il valore di vita tecnica di riferimento per tutte le sottotipologie d'intervento elencate in Allegato 1 ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
     (ii) migliorare le "capacità statistiche" del sistema, mediante la definizione di un maggior numero di categorie con ambiti di applicazione più ristretti;
     (iii) distinguere in ambito industriale gli interventi che, agendo sul layout d'impianto o sulla logica del processo produttivo, consentono una riduzione dei fabbisogni di energia finale rispetto a quelli che intervengono semplicemente sui sistemi di trasformazione dell'energia;
     (iv) differenziare la vita tecnica per interventi che comportino la mera sostituzione di componenti da quelli che comportano il completo rifacimento degli impianti di illuminazione, assimilando questi ultimi alle nuove installazioni;
     (v) ridurre i possibili casi di dubbia valutazione del coefficiente di durabilità, adottando il medesimo valore di vita tecnica qualora ci siano due o più categorie relative ad interventi tra loro in certa misura funzionalmente contigui (ad es. cogenerazione industriale e generazione di energia elettrica da recuperi termici);
     (vi) separare dalle altre le categorie relative ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento, per i quali la normativa di riferimento riconosce valori di vita utile diversi;
   - modificare alcuni dei valori di vita tecnica proposti nel DCO 43/10 per tenere conto della nuova suddivisione in categorie, dei commenti pervenuti dalla consultazione e dei valori più frequentemente utilizzati nell'ambito di

altri meccanismi europei;
- non accogliere la proposta di assumere una vita tecnica pari ad almeno 30 anni per quei sistemi energetici che necessitano di infrastrutture sotterranee importanti (quali reti di teleriscaldamento, pozzi geotermici, ecc.) poiché tale previsione da un lato non trova riscontro in altri meccanismi europei e, dall'altro, comporterebbe notevoli difficoltà sia nel definire precisi requisiti da imporre per discriminare quali sistemi possano accedere a tale maggiorazione, sia nel consentire la rendicontazione dei risparmi generati da sistemi complessi per i quali, ad esempio, il calore generato da un mix di impianti di cui solo alcuni dotati di pozzi geotermici o venga distribuito da reti di teleriscaldamento solo in parte costruite di recente;
- prevedere che, in considerazione dell'ampia variabilità di situazioni riscontrabili e delle diverse caratteristiche tecniche degli apparecchi e dispositivi oggetto di intervento, nell'ambito della definizione di metodologie di calcolo dei risparmi energetici, sia a consuntivo sia standardizzate e analitiche e, dunque, soggetto ad approvazione in base ad adeguate motivazioni fornite dal soggetto titolare, sia possibile per specifici interventi adottare valori di vita tecnica e del coefficiente di durabilità diversi da quelli tipicamente associati ad ogni categoria di intervento;
- accogliere in parte quanto osservato dalla consultazione in merito alle modalità di definizione di applicazione del tasso di decadimento annuo, prevedendo di mantenere per semplicità un unico valore medio forfetario, abbassandolo dal 3% al 2% e prevedendo che, nel caso di progetti analitici e a consuntivo, tale coefficiente non venga applicato durante gli anni di vita utile degli interventi, in considerazione del fatto che, nell'ambito di queste metodologie di valutazione, nel corso di tale periodo è previsto un costante monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti;
- in conseguenza di quanto illustrato ai precedenti alinea, allegare alle Linee guida una Tabella 2 contenente la descrizione delle categorie d'intervento e l'indicazione, per ciascuna di queste, dei valori di vita utile, vita tecnica e del coefficiente di durabilità;

d) effettuare ulteriori approfondimenti, anche con gli operatori interessati, funzionali all'eventuale modifica dei requisiti per l'accreditamento delle società di servizi energetici;

e) proseguire gli approfondimenti funzionali all'eventuale introduzione di agevolazioni per le società di servizi energetici certificate come ESCO, in considerazione di quanto emerso dagli approfondimenti già compiuti in merito all'applicabilità della normativa tecnica di riferimento ai fini di quanto previsto nel DCO 43/10, nonché all'attuale stato di sviluppo applicativo di tale normativa;

f) non procedere con la proposta ridefinizione delle tipologie di TEE, in considerazione delle ulteriori modifiche che potrebbero venire apportate in tempi brevi al meccanismo nell'ambito dei decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. n. 28/2011, del considerevole impatto che tale ridefinizione comporterebbe sull'impostazione dei sistemi informativi predisposti dall'Autorità e dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., e del forte impegno nello sviluppo evolutivo di tali sistemi che già deriva dalle altre modifiche approvate con il presente provvedimento;

g) definire con successivo provvedimento una precisa disciplina che sovrintenda ai trasferimenti di titolarità dei progetti, al fine di garantire che questa risulti efficace nell'agevolare l'accesso al credito senza tuttavia implicare una minore trasparenza del sistema;
h) aggiornare le Linee guida al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita nella valutazione dei progetti presentati dagli operatori dal 2005 ad oggi, degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, delle interazioni e delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori e dalle Associazioni di categoria introducendo, in particolare, i seguenti interventi, volti a chiarire e riordinare l'attuale testo delle Linee guida, nonché a introdurre misure di ulteriore semplificazione delle procedure ivi previste:
   - riformulare l'articolo 1, comma 1, al fine di:
     (i) perfezionare le definizioni di "risparmio lordo", chiarendo come esso debba venire calcolato su un certo orizzonte temporale e normalizzando le condizioni esterne, e introducendo la definizione di "coefficiente di addizionalità" quale rapporto tra risparmio netto e risparmio lordo coerentemente con quanto già previsto negli articoli 4, 5 e 6 delle stesse Linee guida;
     (ii) perfezionare le definizioni di "cliente partecipante", specificando che si tratta di colui che trae beneficio dal risparmio energetico conseguito dall'intervento, e di "collaboratore", chiarendo che si tratta di soggetti giuridici che definiscono accordi formali con il titolare ed esemplificandone alcune fattispecie;
     (iii) chiarire il concetto di "controllo a campione", effettuato ai fini di verificare puntualmente che un campione selezionato dei progetti presentati nell'ambito del meccanismo siano stati realizzati in piena conformità con il dettato normativo e regolatorio;
   - eliminare l'articolo 6, comma 4, e riformulare l'articolo 3, comma 2, al fine di prevedere che i titolari di progetto possano valutare i risparmi energetici con metodologia a consuntivo, anche qualora siano già state pubblicate schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica per le medesime tipologie d'intervento, con ciò introducendo un ulteriore importante elemento di flessibilità nella regolazione tecnica del meccanismo;
   - ridefinire le regole che sovrintendono alle tempistiche di presentazione delle pratiche, prevedendo di :
     (i) modificare l'attuale scadenza di presentazione delle RVC, stabilendo che questa debba avvenire entro 180 giorni dalla data di avvio del progetto anziché entro la fine del mese successivo al semestre nel quale è stata superata la dimensione minima, come previsto all'articolo 12, commi 2 e 3, al fine di evitare che alcuni titolari di progetti analitici e a consuntivo si possano trovare nell'indisponibilità dei dati necessari alla rendicontazione in tempi utili, nonché di favorire una più omogenea distribuzione temporale nella presentazione di richieste di verifica e certificazione da parte degli operatori;
     (ii) in ragione della modifica illustrata al precedente alinea, ai fini di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, in merito alla contabilizzazione dei risparmi energetici, far coincidere il semestre di

riferimento per ogni RVC standardizzata con quello nel quale avviene la trasmissione telematica e, di conseguenza, anticipare di un mese anche le scadenze specificate all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5, comma 5, per l'introduzione di aggiornamenti alle schede tecniche;

(iii) introdurre una data limite entro la quale gli interventi devono essere oggetto di presentazione e rendicontazione, pena la perdita dei benefici, al fine di garantire il riconoscimento degli incentivi solo a progetti di recente realizzazione e di evitare l'erogazione di incentivi anche ad interventi la cui realizzazione è già avvenuta ed è stata decisa, con tutta evidenza, sulla base di valutazioni economiche che prescindevano dal rilascio di TEE;

(iv) ai fini di quanto indicato al precedente alinea, definire per ogni progetto una "data di prima attivazione" coincidente con il momento in cui si assume che inizino a essere generati risparmi energetici, e prevedere che la proposta di progetto e di programma di misura o la richiesta di verifica e certificazione standardizzata o analitica che ad esso si riferiscono, debbano venire presentate entro e non oltre 24 mesi da tale data, ritenendo tale orizzonte temporale di lunghezza più che sufficiente a coprire i tempi tecnici di tutte le operazioni necessarie alla rendicontazione anche di situazioni complesse (completo avvio degli impianti, monitoraggio protratto per almeno dodici mesi, raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla rendicontazione, ecc.);

(v) ridefinire il periodo nel corso del quale devono avvenire le misurazioni dei parametri di funzionamento necessarie alla presentazione della prima RVC e alla verifica di superamento della dimensione minima per progetti analitici e a consuntivo, al fine di garantire la coerenza interna e la necessaria flessibilità ai titolari di progetto;

i) adeguare il disposto delle Linee guida per tenere conto dell'evoluzione normativa e regolatoria:

- apportando le modifiche necessarie per renderlo coerente agli interventi correttivi introdotti con la deliberazione n. 123/07 relativamente all'eliminazione della possibilità di presentare RVC successive alla prima per progetti standardizzati;
- riformulando il testo dell'articolo 13, comma 3, lettera e) e dell'articolo 13, comma 4, lettera b) al fine di chiarire l'impossibilità di aumentare il numero di interventi che compongono progetti analitici e a consuntivo;
- introducendo la necessità di indicare per ogni RVC le date di inizio e fine del periodo di monitoraggio;
- eliminando il Titolo V relativo alle disposizioni transitorie e finali;
- eliminando la lettera dell'articolo 4, comma 6, dove viene definito il coefficiente b;
- eliminando dalla Tabella 1 i valori di potere calorifico inferiore relativi a "biomasse" e "rifiuti" ed aggiungendo in calce a tale Tabella l'annotazione "Ai combustibili solidi, liquidi e gassosi riconosciuti come 'energia da fonti rinnovabili' ai sensi del decreto legislativo n. 28/2011 viene

convenzionalmente applicato un valore di potere calorifico pari a 0";
- rettificando l'articolo 17, comma 1, sostituendo le parole "I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi" con "I titoli di efficienza energetica emessi sono di quattro tipi";
- riformulando l'articolo 17, comma 3, per tenere conto di quanto sancito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 in merito alla bancabilità dei TEE;
- aggiornando i riferimenti a "Gestore del Mercato Elettrico" per tenere conto della nuova denominazione intervenuta, "Gestore dei Mercati Energetici";
- eliminando dal testo i riferimenti espliciti al fatto che le schede tecniche sono sviluppate esclusivamente dall'Autorità;
- integrando i contenuti minimi richiesti all'articolo 6, comma 2, per le PPPM e all'articolo 13, comma 1, per le RVC al fine di prevedere che il titolare fornisca informazioni relative agli eventuali divieti di cumulo tra diverse forme di incentivo;

j) integrare alcune modifiche suggerite dalle indicazioni tecniche contenute nella comunicazione ministeriale dell'8 agosto 2011, incluso quanto previsto nei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 in materia di cogenerazione ad alto rendimento, trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico alla Direzione DCQS in data 14 settembre 2011 (prot. Autorità n. 023507 del 15 settembre 2011), in particolare:
   - precisando meglio la definizione di alcune categorie di intervento in base alle quali attribuire i valori del coefficiente di durabilità;
   - prevedendo che, diversamente da quanto inizialmente proposto nel DCO 43/10, la definizione di vita utile non debba prendere in considerazione quanto previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09 in merito al riconoscimento dei TEE per un periodo di dieci anni agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, poiché tale disposizione è stata nel frattempo attuata nell'ambito del regime di sostegno definito nel decreto ministeriale 5 settembre 2011;
   - prevedendo che sia opportuno continuare a consentire l'accesso al meccanismo anche per i risparmi energetici conseguiti da impianti di cogenerazione che non godono dei benefici previsti dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011, in considerazione:
     (i) dell'articolo 2, comma 8, del D.Lgs. n.79/99 che definisce cogenerazione "la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate";
     (ii) di quanto disposto dall'Allegato 1 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 laddove si prevede che tra le tipologie d'intervento tipicamente ammissibili includono tra le altre "Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas", "Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione" , "Uso del calore […] da impianti cogenerativi […] per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili.", "Utilizzo di calore di recupero", "Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili - Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata

efficienza";

(iii) della diffusione, in ambito sia civile sia industriale, di interventi di efficienza energetica che affiancano e integrano l'utilizzo di impianti di cogenerazione con altre misure i cui effetti in termini di risparmio energetico non risultano sempre distinguibili e 'isolabili', per ragioni tecniche o economiche;

k) prevedere l'entrata in vigore delle nuove Linee guida in data 1° novembre 2011 e la necessità di sospendere la possibilità di presentare nuove RVC dal 1° novembre al 31 dicembre 2011, al fine di consentire l'adeguamento del sistema informativo che presiede alla gestione del meccanismo;
l) adeguare le schede tecniche in vigore alla disciplina introdotta dalle nuove Linee guida;
m) applicare le nuove Linee guida ai progetti presentati per la prima volta dopo la loro entrata in vigore, al fine di garantire che i maggiori benefici da esse derivanti vengano riconosciuti solo ai progetti effettivamente ulteriori rispetto a quelli che si sarebbero in ogni caso realizzati;
n) prevedere un'eccezione a quanto disposto al precedente alinea al fine di non penalizzare gli operatori che, malgrado le aspettative generate dalla pubblicazione del DCO 43/10, non hanno ritardato la realizzazione di progetti nel corso del primo semestre 2011 e che quindi, in base alla disciplina vigente, sarebbero stati tenuti a rendicontarli prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee guida;
o) applicare l'eccezione di cui al precedente alinea esclusivamente per i progetti presentati per la prima volta dopo il 31 gennaio 2011, in considerazione del fatto che con il mese di gennaio 2011 è terminato il periodo di applicabilità delle schede tecniche n. 1-tris, 13b-bis e n. 13c-bis, relative agli interventi a più basso costo, nonché si è chiuso il periodo di consultazione del DCO 43/10 e quello disponibile per la presentazione di richieste di verifica e certificazione relative ai progetti avviati nel secondo semestre 2010;
p) prevedere un periodo transitorio tra la data di pubblicazione del provvedimento e il 31 ottobre 2011, nel quale gli operatori possano ancora presentare progetti realizzati in conformità con la precedente disciplina, in considerazione dell'introduzione dell'obbligo di presentazione dei progetti entro il limite massimo di 24 mesi dalla data di attivazione;
q) prevedere dunque che, in base a tutto quanto sopra, i risparmi energetici afferenti ai progetti presentati per la prima volta, in base alla disciplina vigente, dal 1° febbraio 2011 al 31 ottobre 2011 vengano determinati applicando i nuovi metodi di calcolo di cui al presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato A alla delibera n. 103/03;

- nel corso del secondo e conclusivo incontro del tavolo tecnico, tenutosi in data 5 ottobre 2011, e nelle memorie scritte presentate dagli operatori sono state formulate osservazioni puntuali allo schema di nuove Linee guida che hanno evidenziato i seguenti elementi:
  a) una generale condivisione dell'urgenza dell'aggiornamento e riordino delle nuove Linee guida con decorrenza a partire dalla data del 1° novembre 2011, con l'eccezione di pochi operatori che riterrebbero preferibile posticiparne l'entrata in vigore al fine di coordinarne i contenuti con i decreti attuativi degli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. n. 28/11, di prossima emanazione;

b) più in generale, molti operatori sottolineano l'urgenza dell'emanazione dei decreti attuativi di cui sopra nonché di quelli già previsti dal D.lgs n. 115/08 per contribuire, insieme alle nuove Linee guida a risolvere le criticità di breve periodo dando stabilità e certezza al meccanismo anche nel medio-lungo periodo;
c) anche in ragione degli effetti sulla propensione agli investimenti della mancanza di stabilità e certezza del meccanismo di cui alla precedente lettera b), una parte degli operatori solleva dubbi sull'efficacia delle nuove Linee guida nel risolvere la carenza di offerta di TEE e agli alti prezzi di acquisto in borsa e richiede, nel caso tali criticità venissero confermate, anche ulteriori iniziative regolatorie;
d) in considerazione dell'incertezza derivante dalla mancanza di stabilità e di prospettiva di medio-lungo termine del meccanismo, alcune Associazioni evidenziano altresì la necessità che l'Autorità chiarisca come avverrà la certificazione dei risparmi energetici conseguiti in data successiva al 31 dicembre 2012, considerato che le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 risultano immediatamente applicabili solo per i progetti standardizzati, nel caso in cui non venissero definitivi obiettivi nazionali di risparmio per gli anni successivi al 2012;
e) alcuni operatori concordano pienamente con la proposta di fissare al 1° febbraio 2011 la data di inizio del periodo di applicazione dei nuovi metodi di calcolo, mentre altri ritengono preferibile l'adozione di soluzioni alternative per risolvere differenti criticità riscontrate in tale proposta:
   - molti operatori suggeriscono un semplice anticipo della data proposta;
   - un operatore e tre Associazioni propongono invece di applicare i nuovi metodi di calcolo a tutti i risparmi non ancora rendicontati, indipendentemente dalla data di presentazione delle richieste e delle proposte di progetto, ritenendo che il riferimento a tale data potrebbe avere effetti discriminatori su progetti simili;
   - un'Associazione ritiene al contrario non opportuna l'applicazione retroattiva dei nuovi metodi di calcolo;
f) in merito alla proposta abrogazione del premio del 5% per la campagne di formazioni, informazioni e sensibilizzazione si registra ancora ampia diversità di vedute, con alcuni operatori a favore, altri contrari, altri ancora contrari con riferimento solo a talune tipologie di progetti, nonché la carenza di proposte in merito ai requisiti qualitativi che potrebbero essere previsti nel caso di mantenimento del premio per casi specifici;
g) una generale condivisione della proposta di abbassare i valori di dimensione minima necessari per la presentazione dei progetti, con l'eccezione di alcuni operatori che richiedono l'adozione di valori ancora inferiori, eventualmente indifferenziati per tipologia di progetto;
h) la proposta revisione della metodologia di calcolo dei risparmi energetici è generalmente condivisa dagli operatori con le seguenti differenze:
   - alcuni operatori sono pienamente d'accordo con tutto quanto proposto;
   - altri operatori suggeriscono di adottare valori di vita tecnica maggiori di quelli proposti per gli interventi di illuminazione pubblica con apparecchi a led, di rifasamento presso l'utenza finale e di installazione di reti di teleriscaldamento, senza tuttavia fornire specifici elementi tecnici a supporto di tali richieste;

- alcuni operatori ritengono che al coefficiente di durabilità sia da assegnare un valore forfettario pari a 1 nel caso di interventi la cui vita tecnica è uguale alla vita utile, al fine di non ridurre la quantità di titoli riconosciuta a tali interventi rispetto alle attuali Linee guida;
- un operatore e tre Associazioni considerano importante prevedere un esplicito coordinamento con agli articoli 29 e 30 del D.Lgs. n. 28/11 e, in particolare, che la Tabella 2 debba includere anche gli interventi di risparmio energetico citati in tali articoli;
- un operatore ritiene opportuno che nella Tabella 2 vengano indicati esplicitamente anche gli interventi di risparmio energetico sviluppati nel settore agricolo;
- gli operatori si dividono in merito alla definizione del valore del tasso di decadimento, nella maggior parte dei casi apprezzando la scelta compiuta dall'Autorità di adottare un valore unico e indifferenziato pari al 2%; in pochi casi proponendo invece una differenziazione di tale valore per categoria oppure una completa eliminazione della stesso;
- alcuni operatori sottolineano l'importanza che, come previsto nello schema di provvedimento di approvazione delle nuove Linee guida, l'Autorità prosegua gli approfondimenti orientati a valutare l'eventuale maggiore valorizzazione forfetaria per gli interventi di risparmio energetico realizzati da ESCO certificate in base alla norma UNI-CEI 11352 e/o nell'ambito di un "contratto di servizio energia" ai sensi del D.Lgs. n. 115/08 e/o realizzati presso aziende in possesso della certificazione ISO 50001, rilevando l'importanza che tale maggiore valorizzazione venga effettivamente prevista al termine di tali approfondimenti;

i) con riferimento all'ottimizzazione delle tempistiche di presentazione delle pratiche la maggioranza degli operatori condivide le proposte relative alla presentazione delle RVC entro 180 giorni dalla data di avvio del progetto, mentre evidenzia forti criticità connesse con l'introduzione di un tempo limite di 24 mesi per la prima presentazione dei progetti dopo la data di prima attivazione, ritenendo che tale periodo possa non essere sufficiente per mettere a punto con completezza quanto necessario per la valutazione a consuntivo dei risparmi e che comunque verrebbero in tal modo esclusi dal meccanismo interventi la cui vita utile risulta non ancora esaurita; a tale proposito l'ENEA ritiene altresì necessario porre un limite superiore (proposto pari a dodici mesi) al tempo a disposizione dei proponenti per la completa installazione della strumentazione di misura, al fine di non ritardare eccessivamente l'inizio della misura dei risparmi rispetto alla data di prima attivazione e di evitare in tal modo il verificarsi di casi di richieste a valere su impianti avviati anni prima ma sui quali si presenta una rendicontazione decorrente dal momento attuale;
j) con riferimento alla documentazione da trasmettere e da conservare la maggioranza degli operatori ritiene le modifiche proposte dall'Autorità un'eccessiva complicazione gestionale proponendo il mantenimento di quanto attualmente previsto; alcuni operatori chiedono che venga mantenuto l'obbligo di conservazione della documentazione per il solo periodo della vita utile degli interventi;
k) con riferimento all'adeguamento del disposto delle Linee guida all'evoluzione normativa e regolatoria, tutti gli operatori si dichiarano a favore pur

evidenziando in alcuni casi possibili criticità legate, in particolare, all'interazione con il recente decreto ministeriale 5 settembre 2011 in materia di regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento; a tale proposito, le Direzioni Generali dei Ministeri interessati sottolineano l'importanza di esplicitare nelle Linee guida il divieto di cumulo tra i TEE e le incentivazioni già previste, sia per gli impianti fotovoltaici (Conto Energia), sia per i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento e, con riferimento a questi ultimi sistemi, sottolineano che il principale regime di sostegno è costituito da quello previsto dal citato decreto ministeriale 5 settembre 2011;

l) alcuni operatori e Associazioni sottolineano l'importanza di semplificare le procedure necessarie a rispondere ai requisiti di addizionalità dei risparmi suggerendo, alternativamente, di rinunciare a tale principio, o di rendere disponibili documenti di riferimento per agevolare la predisposizione dei progetti a consuntivo;

m) alcuni operatori sottopongono anche osservazioni in merito ad alcune schede tecniche in vigore, chiedendo interventi puntuali relativi alle schede n. 24, n. 15 e n. 21-bis;

n) alcuni operatori e Associazioni suggeriscono di modificare la formulazione del nuovo requisito di cui è stata proposta l'introduzione nell'ambito della scheda 22-bis, al fine di renderla coerente con analoghe definizioni adottate in altri testi normativi, con particolare riferimento ai decreti ministeriali 24 ottobre 2005 e 5 settembre 2011;

o) un operatore evidenzia le difficoltà operative che potrebbero insorgere dall'esclusione dalla Tabella 1 dell'Allegato A del dato relativo al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti e ne richiede dunque la reintroduzione;

p) un ente ha evidenziato la necessità di considerare i casi di interventi realizzati con impiego di impianti o componenti 'non nuovi', ossia già utilizzati in altre circostanze;

q) un operatore ha rilevato la necessità di adeguare quanto disposto delle Linee guida in materia di tipologie di titoli di efficienza energetica a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 28/11 che prevede che: "Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale."

- il Quinto Rapporto Annuale sul meccanismo dei TEE ha evidenziato come, sulla base dei dati disponibili fino a febbraio 2011, fossero prevedibili difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 per gli anni 2010 e 2011, imputabili a fattori di natura sia normativa, sia regolatoria;
- le difficoltà di cui sopra sono confermate dall'esito della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati per l'anno 2010 e dalle più recenti stime del grado di copertura degli obiettivi per gli anni 2011 e 2012, contenute nel Secondo Rapporto Statistico sull'anno d'obbligo 2010, PAS 18/11;
- anche il PAEE 2011 ha evidenziato come la mera estensione al 2020 degli strumenti incentivanti attualmente in vigore non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi finali lordi definiti nel Piano d'Azionale Nazionale per le Fonti Rinnovabili e che quindi "*ulteriori sforzi devono essere messi in campo*";
- nell'ambito dei seminari tecnici di presentazione del DCO 43/10 e dei commenti

inviati, in considerazione della proposta introduzione del coefficiente di durabilità, molti operatori hanno dichiarato di intendere ritardare la presentazione dei progetti con l'auspicio di poter in tal modo usufruire di regimi di calcolo maggiormente favorevoli.

Ritenuto che:

- alla luce di tutto quanto sopra sia necessario e urgente aggiornare le Linee guida;
- con riferimento alle osservazioni puntuali allo schema di nuove Linee guida distribuito nell'ambito del tavolo tecnico, sia opportuno:
  a) confermare l'entrata in vigore delle nuove Linee guida a decorrere dal 1° novembre 2011;
  b) al fine di evitare discriminazioni tra progetti simili per caratteristiche tecniche e periodo di realizzazione, accogliere quanto osservato da alcuni operatori in merito alle modalità applicative della nuova disciplina di calcolo introdotta con le nuove Linee guida, prevedendo di:
     - non applicare tale disciplina in funzione della data di trasmissione dei progetti prevedendone, in particolare, l'applicazione alle sole richieste e proposte presentate per la prima volta dopo l'entrata in vigore del provvedimento, che si era proposto di far decorrere dal 1° febbraio 2011;
     - applicare invece tale disciplina a tutti i progetti, anche già presentati all'Autorità e indipendentemente dalla data della loro trasmissione, con riferimento ai risparmi conseguiti a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove Linee guida e fino al termine della vita utile di ogni intervento;
  c) prevedere la possibilità di applicare un premio del 2% ai risparmi energetici riconosciuti a taluni interventi standardizzati accompagnati da campagne di informazione finalizzate non alla mera promozione dell'intervento stesso, bensì ad informare i clienti partecipanti sulle corrette modalità di utilizzo degli apparecchi e dispositivi, e che rispettino requisiti qualitativi specificati nelle schede tecniche di riferimento;
  d) confermare la proposta di fissare nuovi valori di dimensione minima pari a 20 tep, 40 tep e 60 tep per i risparmi energetici minimi che devono essere conseguiti nel corso del primo periodo di dodici mesi da progetti valutabili rispettivamente con metodo standardizzato, analitico e a consuntivo, indipendentemente dalla tipologia di soggetto titolare;
  e) intervenire sulla metodologia di calcolo dei risparmi e in particolare:
     - adeguando la definizione di "risparmio netto integrale" e la formula di calcolo del coefficiente di durabilità, al fine di consentire l'applicazione del principio descritto alla precedente lettera b), prevedendo in particolare che:
       (i) il risparmio netto integrale possa venire espresso anche come la somma di due componenti RNc e RNa, corrispondenti rispettivamente ai risparmi conseguiti nel corso della vita utile e successivamente al suo termine;
       (ii) il valore del tasso di decadimento rimanga indifferenziato per categorie d'intervento, ma estendendo anche ai progetti standardizzati l'annullamento di tale tasso nel corso della vita utile, ottenendo in tal modo anche la richiesta assegnazione di un valore pari a 1,00 al coefficiente di durabilità per interventi la cui vita

tecnica sia pari alla vita utile;

- accogliendo quanto osservato dagli operatori in merito alla opportunità di ampliare e integrare le categorie d'intervento elencate nella Tabella 2 della nuove Linee guida, prevedendo in particolare che gli interventi citati nel D.Lgs. n. 28/11 siano inseriti tra i casi esemplificativi elencati per alcune categorie, istituendo una nuova categoria inerente gli interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale, menzionando il settore agricolo nelle definizioni di alcune categorie;
- non accogliendo le richieste avanzate da alcuni operatori in merito all'attribuzione di valori maggiori di quelli proposti per la vita tecnica di interventi relativi a reti di teleriscaldamento, illuminazione pubblica con apparecchi a LED e rifasamento presso l'utenza finale, ritenendo adeguato l'incremento già applicato nello schema di provvedimento rispetto a quanto proposto nell'ambito del DCO 43/10 e ribadendo le motivazioni già addotte con riferimento alle reti di teleriscaldamento;

f) prevedendo di integrare le informazioni pubblicate sul sito internet dell'Autorità relative alle società di servizi energetici che hanno avuto almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi approvata nell'ambito del meccanismo dei TEE, includendo informazioni relative alla tipologia di progetti realizzati e alle eventuali certificazioni in possesso delle società di servizi energetici che hanno ottenuto TEE, rimandando alla conclusione dei lavori in corso l'eventuale previsione di agevolazioni per progetti realizzati in base ad accordi contrattuali che prevedono la garanzia del risultato, inclusa una maggiore valorizzazione dei risparmi energetici ad essi associati;

g) accogliere quanto proposto in merito all'ottimizzazione delle tempistiche di presentazione dei progetti e in particolare:

- confermare quanto previsto in merito alla scadenza di presentazione delle RVC che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di avvio del progetto valutabile con metodo standardizzato o analitico;
- pur confermando le preoccupazioni già espresse in merito al rischio che si possano ancora erogare incentivi anche a progetti la cui realizzazione è stata decisa ed è già avvenuta in base a valutazioni economiche che prescindevano dal rilascio di titoli di efficienza energetica, non procedere con l'introduzione di un limite al tempo a disposizione degli operatori per la prima presentazione dei progetti dopo la data di prima attivazione, ritenendo più opportuno che tale indirizzo possa essere inserito negli atti normativi di prossima emanazione;

h) prevedere che, in considerazione di quanto esposto al punto precedente e al fine di prevenire eventuali comportamenti opportunistici che inducano i titolari di progetti già realizzati a ritardare l'avvio del periodo di monitoraggio dei risparmi con l'intento di usufruire in misura maggiore del nuovo regime di calcolo introdotto dalle nuove Linee guida, la contabilizzazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti analitici e a consuntivo nell'arco dell'intera vita utile prevista dalla normativa non possa decorrere oltre il ventiquattresimo mese successivo alla data di prima attivazione, indipendentemente dall'inizio effettivo del periodo di monitoraggio;

i) accogliere in parte quanto osservato in merito alla documentazione da trasmettere e da conservare, prevedendo in particolare che:

- non sia necessario trasmettere informazioni relative all'entità degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli interventi valutabili con metodo standardizzato o analitico;
- il soggetto titolare di progetto sia tenuto a conservare la documentazione prevista per l'intera vita tecnica degli interventi che compongono i progetti, in ragione del fatto che le nuove Linee guida prevedono che gli incentivi erogati nell'arco della vita utile di tali interventi sono commisurati ai risparmi energetici che si valuta essi genereranno nell'arco della loro intera vita tecnica e, dunque, per garantire la possibilità di effettuare controlli nell'arco di tale vita tecnica;

j) esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A, laddove sono elencate e descritte le categorie omogenee d'intervento, il divieto di cumulo tra i TEE e le incentivazioni già previste sia per gli impianti fotovoltaici (Conto Energia) sia per i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;

k) confermare, sulla base delle motivazioni già esposte sia nel documento di consultazione DCO 43/10 sia nello schema di nuove Linee guida, la correttezza del principio in base al quale vengono certificati tramite l'emissione di TEE i soli risparmi "addizionali", in ragione del fatto che il meccanismo viene finanziato attraverso le tariffe per l'energia elettrica e il gas naturale e tenuto conto del fatto che la pubblicazione di casi studio e parametri standard per facilitare la realizzazione e replicabilità degli interventi a consuntivo prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 28/11 consentirà di ridurre ulteriormente le difficoltà applicative di tale principio talvolta evidenziate dagli operatori;

l) rimandare a eventuale successivo provvedimento l'introduzione di ulteriori modifiche alle schede tecniche attualmente in vigore e oggetto di osservazioni puntuali da parte degli operatori, al fine di consentire ulteriori approfondimenti in merito alle questioni sollevate;

m) accogliere in parte quanto osservato in merito al nuovo requisito di cui si è proposta l'introduzione nella scheda tecnica n.22-bis, prevedendo che venga riformulato nel modo seguente: "Il sistema oggetto di intervento consente di servire una pluralità di edifici o siti tramite una rete di tubazioni che distribuisce l'energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigeranti";

n) accogliere la richiesta di mantenere nella Tabella 1 dell'Allegato A la definizione di un valore di potere calorifico inferiore per i rifiuti, esplicitandone l'applicabilità ai soli rifiuti solidi urbani;

o) non accogliere la richiesta di adottare soluzioni straordinarie proposte dagli operatori per migliorare la liquidità del mercato dei TEE nel breve periodo anche alla luce del fatto che, sulla base di simulazioni compiute in merito agli effetti conseguibili grazie all'adozione delle nuove Linee guida con le tempistiche previste nel presente provvedimento, entro la data del 31 maggio 2012 si possa prevedere una disponibilità di titoli superiore alla soglia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

p) non prevedere per il momento l'introduzione alcuna specifica disciplina inerente le modalità di certificazione dei risparmi conseguiti dopo il 31 dicembre 2012 tenuto conto di quanto confermato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del tavolo tecnico, con riferimento alla prossima definizione degli obiettivi nazionali

di risparmio energetico da conseguire nell'ambito del meccanismo dei TEE negli anni successivi al 2012;

r) accogliere quanto segnalato da alcuni operatori in merito alla necessità di adeguare quanto disposto delle Linee guida in materia di tipologie di titoli di efficienza energetica a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 28/11.

Ritenuto altresì che sia necessario:

- confermare l'esigenza di adeguare alla nuova disciplina il sistema informativo online necessario per la gestione del meccanismo e, conseguentemente, sospendere per due mesi la possibilità di presentare nuove richieste di verifica e certificazione;
- prolungare temporaneamente di 60 giorni il tempo a disposizione del soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione per la valutazione delle proposte di progetto e programma di misura a consuntivo trasmesse per la prima volta nel corso del periodo di sospensione di cui al precedente alinea, al fine di completare entro il suddetto termine le istruttorie presentate ai sensi delle vigenti Linee guida;
- adeguare al contenuto delle schede tecniche attualmente in vigore alla nuova disciplina di cui all'Allegato A;
- certificare i risparmi ancora spettanti a progetti presentati all'Autorità precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento secondo modalità differenziate in funzione del metodo di valutazione del progetto e in particolare:
  a) per i progetti a consuntivo la cui PPPM è stata presentata prima dell'entrata in vigore delle nuove Linee guida, in base alla categoria di intervento e al valore del coefficiente di durabilità attribuito contestualmente alla prima presentazione di una RVC ad esso relativa;
  b) per i progetti analitici, in base alle RVC che saranno presentate applicando le schede tecniche adeguate di cui al precedente alinea;
  c) per i progetti standardizzati, riconoscendo l'incremento di TEE derivante dall'applicazione delle nuove Linee guida alle emissioni automatiche trimestrali ancora spettanti, anticipatamente ad ogni progetto e in un'unica soluzione, in considerazione della estrema complessità e onerosità di soluzioni alternative basate sulla modifica dell'entità di ciascuna emissione automatica futura già programmata nell'ambito del sistema informatico che presiede alla gestione del meccanismo;
- assegnare un valore del coefficiente di durabilità a ciascuna delle schede tecniche standardizzate pubblicate sin dall'avvio del meccanismo, al fine di consentire lo svolgimento dei calcoli previsti al precedente alinea, lettera c), prevedendo che tale assegnazione avvenga tenendo conto sia della categoria più pertinente tra quelle elencate nella Tabella 2 dell'Allegato A, sia dei requisiti tecnici e di progetto effettivamente specificati scheda per scheda tra le condizioni di applicabilità della procedura

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dell'allegato A alla deliberazione n. 103/03 tramite abrogazione e sostituzione con l'*Allegato A* al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito: nuove Linee guida), a decorrere dal 1 novembre 2011;
2. di prevedere che la possibilità di presentare nuove richieste di verifica e certificazione dei risparmi venga sospesa tra il 1 novembre 2011 e il 31 dicembre 2011, al fine di consentire l'adeguamento del sistema informativo online necessario per la gestione del meccanismo;
3. di prevedere di estendere di 60 giorni i termini previsti dalle Linee guida per la conclusione dei procedimenti di valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura presentate per la prima volta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011, con la conseguenza che tali procedimenti vengono conclusi entro 120 giorni dalla ricezione delle proposte, ovvero entro 150 giorni nel caso in cui vengano richieste modifiche o approfondimenti, al netto del tempo intercorso tra tale richiesta e la risposta; decorsi tali termini le proposte si intendono approvate;
4. di adeguare entro il 31 dicembre 2011 tutte le schede tecniche attualmente in vigore alla disciplina introdotta con le nuove Linee guida, integrando anche le informazioni riportate nell'allegata *Tabella A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (di seguito: schede tecniche adeguate);
5. di prevedere che i risparmi ancora spettanti a progetti presentati all'Autorità precedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove Linee guida vengano certificati, a decorrere da tale data e fino al termine della vita utile di ogni intervento che li compone, sulla base della nuova disciplina e secondo le seguenti modalità, differenziate in funzione del metodo di valutazione:
   a) nel caso di progetti a consuntivo, nella richiesta di verifica e certificazione risparmi presentata dopo l'entrata in vigore delle nuove Linee guida dovranno essere indicate anche la categoria d'intervento, il valore di vita tecnica e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità di cui rispettivamente alla Tabella 2, all'articolo 1 e all'articolo 7 dell'*Allegato A* al presente provvedimento;
   b) nel caso di progetti analitici, tutte le richieste di verifica e certificazione verranno presentate successivamente all'entrata in vigore delle nuove Linee guida applicando le schede tecniche adeguate ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 4;
   c) nel caso di progetti standardizzati, per ogni richiesta di verifica e certificazione, verranno applicati i metodi di calcolo previsti dalle nuove Linee guida entro il 30 aprile 2012, adottando il valore tipico del coefficiente di durabilità indicato per ogni scheda tecnica in *Tabella B*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e riconoscendo in un'unica soluzione l'incremento di TEE che discende dall'applicazione delle nuove Linee guida e delle schede tecniche adeguate ai risparmi energetici certificati per mezzo delle emissioni automatiche trimestrali di cui all'articolo 16, comma 3 dell'Allegato A già previste dopo la data di entrata in vigore di cui al precedente punto 1;

6. di integrare l’attuale elenco pubblicato on-line delle società di servizi energetici che rispondono ai requisiti previsti dalle Linee guida e che hanno ottenuto l'approvazione di almeno una richiesta di verifica e certificazione con ulteriori informazioni relative:
   a) alla ripartizione percentuale del totale dei TEE ottenuti tra i diversi settori d’intervento e al numero di richieste di verifica e certificazione approvate, ripartite per metodo di valutazione (standard, analitiche e a consuntivo);
   b) all’eventuale ottenimento di certificazione della società ai sensi della norma tecnica UNI-CEI 11352 relativa a “Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti”;
7. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per i seguiti di competenza, inclusa la definizione delle modalità operative per l’attuazione di quanto disposto ai punti precedenti, in collaborazione con il Direttore della Direzione Tecnologie Informatiche e di Comunicazione per quanto concerne l’adeguamento del sistema informativo;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E S.M.I. E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Testo approvato con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11

Decorrenza dal 1° novembre 2011

TITOLO I – Definizioni, ambito di applicazione e criteri generali per la valutazione dei progetti

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

- anno è un periodo di 12 mesi se non altrimenti specificato;
- Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento e che quindi beneficia dei risparmi energetici conseguiti;
- coefficiente di addizionalità è un coefficiente percentuale intero positivo minore o uguale al 100%, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto e il valore del risparmio lordo di cui al presente comma;
- coefficiente di durabilità è un coefficiente positivo, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto integrale e il valore del risparmio netto, calcolato con riferimento alla vita utile dello stesso, come definiti al presente comma;
- collaboratori di progetto sono i soggetti giuridici con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi formali per la realizzazione del progetto medesimo quali, a titolo puramente esemplificativo, installatori o manutentori di apparecchiature;
- controllo a campione è l'attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell'ambito del meccanismo;
- data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1;
- data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo articolo 10;
- decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto ministeriale 21 dicembre 2007 è il decreto del ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- decreto legislativo n. 115/08 è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

- distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- Gestore dei mercati energetici è il soggetto di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
- intervento è l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti Linee guida;
- obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
- obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- periodo di riferimento di una richiesta di verifica e certificazione è il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta stessa;
- progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;
- risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima ed assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
- risparmio netto (RN) è il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e del mercato;
- risparmio netto integrale (RNI) è il risparmio netto che si stima venga conseguito nell'arco della vita tecnica di un intervento e applicando il tasso di decadimento annuo di cui al presente comma; esso è costituito dalla somma di due componenti: il risparmio netto conseguito nel corso della vita utile (nel seguito: risparmio netto contestuale, RNc) e il risparmio netto conseguito dal termine della vita utile al termine della vita tecnica dell'intervento stesso (nel seguito: risparmio netto anticipato, RNa);
- semestre è il periodo 1 gennaio-30 giugno o il periodo 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

- società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;
- soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager sono i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità;
- soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti Linee guida;
- soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, la società di servizi energetici o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo articolo 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- tasso di decadimento annuo è il tasso percentuale che tiene conto in modo forfettario della riduzione media che si assume intervenga annualmente nel risparmio netto generato dall'intervento, in ragione di fenomeni quali il peggioramento delle prestazioni delle nuove apparecchiature installate, della necessità di manutenzione, dell'evoluzione della situazione di riferimento, ecc.;
- trimestre è il periodo 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre, 1 ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;
- unità fisica di riferimento è il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo articolo 4, comma 4.2;
- valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;
- vita tecnica dell'intervento è il numero di anni successivi alla realizzazione dell'intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia;
- vita utile dell'intervento è il numero di anni previsti all'articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, all'articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.

2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.

Articolo 3
Metodi di valutazione dei risparmi

3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo.

3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono sviluppati in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera c), sono applicabili anche a progetti costituiti da uno o più interventi per i quali sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, purché tale scelta sia opportunamente motivata, e devono in ogni caso essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.

Articolo 4
Metodi di valutazione standardizzata

4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

4.2 L'UFR, il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL), i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità vengono definiti per ogni tipologia di intervento attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione pubblica (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata). Ove non diversamente

specificato nelle schede tecniche, i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità si intendono rispettivamente pari a 100% e a 1.

4.3 Le schede tecniche di valutazione standardizzata possono essere aggiornate alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.

4.4 Per i progetti standardizzati la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell'ambito della richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.2, è calcolata come prodotto del numero di UFR oggetto dell'intervento, del RSL di cui al precedente comma 4.2, del coefficiente di addizionalità e del coefficiente di durabilità, a decorrere dall'inizio del semestre nel corso del quale la richiesta stessa è stata presentata (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta).

4.5 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della richiesta.

4.6 Ai progetti standardizzati che comprendono la realizzazione di campagne finalizzate ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti specificati nella scheda tecnica relativa ad ogni specifico intervento, è riconosciuto un risparmio addizionale pari al 2% del risparmio netto integrale dell'intervento al quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 14. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, il risparmio addizionale di cui al presente comma è da ritenersi non applicabile.

Articolo 5
Metodi di valutazione analitica

5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l'intervento.

5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al comma 5.1, nonché i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità,

vengono indicati nell'ambito di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica). Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità si intendono rispettivamente pari a 100% e a 1.

5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali sono state predisposte schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.3, è contabilizzato con riferimento ai valori dei parametri misurati nel corso di un periodo di monitoraggio di lunghezza pari o inferiore a dodici mesi (nel seguito: periodo di riferimento della prima richiesta). Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo articolo 12, comma 12.4, è contabilizzato con riferimento ai valori dei parametri misurati durante un periodo di monitoraggio successivo al periodo di riferimento della precedente richiesta e di lunghezza non superiore a dodici mesi (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta successiva).

5.4 Per i progetti analitici la quota di risparmio netto integrale riconosciuta è calcolata moltiplicando il risparmio lordo di cui al comma 5.3 per il coefficiente di addizionalità e per il coefficiente di durabilità.

5.5 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro il 31 gennaio di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate a partire dall'anno solare successivo a quello di pubblicazione. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.

5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della prima richiesta o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro mesi dalla data di prima attivazione dell'intervento.

Articolo 6
Metodi di valutazione a consuntivo

6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di

misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto);
b) descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti con riferimento alla categoria prevalente tra quelle elencate nella Tabella 2 allegata con indicazione puntuale del sito o dei siti presso i quali ne è prevista la realizzazione;
c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone di utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
d) risparmio previsto e descrizione delle modalità che si intende adottare per la determinazione del risparmio netto integrale, con specifica indicazione dei valori proposti per i coefficienti di addizionalità e di durabilità;
e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 13;
f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 14;
g) informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali.

6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di progetto e di programma di misura l'Autorità pubblica nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).

6.4 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 6.1. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene ridefinito pari a 90 giorni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.

6.5 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a consuntivo)

sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro mesi dalla data di prima attivazione dell'intervento.

Articolo 7
Valutazione del coefficiente di durabilità

7.1 La valutazione del coefficiente di durabilità da utilizzare per ciascuna tipologia di intervento avviene per mezzo dell'applicazione della seguente formula, arrotondando il risultato con criterio commerciale alla seconda cifra decimale:

$$\tau = \frac{\text{RNI}}{\text{RNc}} = \frac{\sum_{i=0}^{T-1}(1-\delta_i)^i}{U} = 1 + \frac{\text{RNa}}{\text{RNc}} = 1 + \frac{\sum_{i=U}^{T-1}(1-\delta_i)^i}{U}$$

dove:

- T è la vita tecnica espressa in anni;
- U è la vita utile espressa in anni;
- δ_i è il tasso di decadimento annuo dei risparmi pari a:
  - 0% per valori di *i* compresi tra zero e U-1;
  - 2% per valori di *i* compresi tra U e T-1

7.2 L'allegata Tabella 2 raggruppa gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in categorie omogenee per settore d'intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata dai decreti ministeriali stessi, indicando per ciascuna categoria un valore standard per il parametro T e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità.

7.3 Quanto riportato al comma precedente costituisce un riferimento generale per la definizione del valore del coefficiente di durabilità da adottare per ciascun progetto oggetto di proposta di progetto e programma di misura; scostamenti da tali valori di riferimento possono essere ritenuti ammissibili in casi particolari, ad esempio laddove l'intervento non rientri esattamente in una delle categorie di cui al precedente comma 7.2 o possa essere attribuito a più di una di queste. Tali scostamenti dovranno in ogni caso essere opportunamente motivati, documentati e valutati sulla base di un criterio prudenziale. Dovranno in ogni caso essere previste riduzioni di tali valori di riferimento qualora gli interventi vengano realizzati utilizzando componenti recuperati da precedenti installazioni.

7.4 Nell'ambito della predisposizione di schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica la definizione del valore del coefficiente di durabilità applicabile avviene sulla base sia di quanto indicato al precedente comma 7.2 che di ulteriori fattori specifici dell'intervento considerato quali, a titolo esemplificativo:

a) le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi (ad esempio ore medie annue di funzionamento, evoluzione attesa del mercato di riferimento, etc.);
b) le caratteristiche tecniche indicate nella documentazione fornita dai produttori degli apparecchi o dispositivi oggetto di intervento o i risultati di prove di laboratorio;
c) i requisiti indicati dalla normativa tecnica di riferimento.

Articolo 8
Poteri calorifici inferiori dei combustibili

8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all'articolo 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, vengono applicati i valori di potere calorifico inferiore riportati nella allegata Tabella 1.

8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e di quanto previsto nell'Allegato I del decreto legislativo n. 115/08.

TITOLO II –Preparazione ed esecuzione dei progetti

Articolo 9
Preparazione dei progetti

9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente, assicurare e documentare la conformità dei progetti al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai requisiti (es.: condizioni di applicabilità e normativa tecnica) specificati nelle schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 4.2, e all'articolo 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

Articolo 10
Dimensione minima

10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno.

10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta di cui all'articolo 5, comma 5.3, una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 40 tep.

10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all'articolo 6, comma 6.1, una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 60 tep.

10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui all'articolo 12, commi 12.2 e 12.3, e della prima richiesta di cui all'articolo 12, comma 12.5.

Articolo 11
Richiesta di verifica preliminare di conformità

11.1 I soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 possono richiedere al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica preliminare di conformità non impegna il soggetto responsabile né ad approvare la proposta di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1, né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all'articolo 16, comma 16.1.

11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo, dalle seguenti informazioni:
a) informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
c) informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.

11.3 I risultati della verifica preliminare di conformità vengono comunicati al soggetto interessato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2.

TITOLO III – Verifiche e certificazione dei risultati ottenuti

Articolo 12
Richiesta di verifica e di certificazione

12.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti titolari dei progetti inviano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una

richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la richiesta di verifica e di certificazione entro 180 giorni dalla data di avvio del progetto.

12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 180 giorni dalla fine del periodo di riferimento della richiesta stessa.

12.4 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano richieste di verifica e di certificazione successive alla prima dopo che sono trascorsi non meno di tre mesi dalla data di presentazione dell'ultima richiesta presentata per il medesimo progetto.

12.5 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 6.1.

Articolo 13
Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni

13.1 Per i progetti standardizzati la documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 12.1, da allegare alla richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto); per le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1, tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto societario;
b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nel progetto;
d) informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi per la realizzazione del medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali;
e) data di avvio del progetto;
f) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:
    i. data di prima attivazione dell'intervento;
    ii. numero di UFR oggetto dell'intervento;
    iii. risparmio specifico lordo per UFR così come determinato nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all'articolo 4, comma 4.2;

iv. risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
v. quota di risparmio netto integrale attribuibile all'intervento nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

g) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.2 Per i progetti analitici la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto;
d) informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi per la realizzazione del medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali;
e) prospetto di rendicontazione, per ogni intervento incluso nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la certificazione includendo almeno le seguenti informazioni:
   i. data di prima attivazione dell'intervento;
   ii. date di inizio e fine del periodo di riferimento della prima richiesta;
   iii. valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta nel corso del periodo di monitoraggio;
   iv. quota di risparmio netto integrale determinata sulla base dell'applicazione delle schede tecniche di valutazione analitica di cui all'articolo 5, comma 5.2 nel corso del periodo di monitoraggio;
f) quota di risparmio totale netto integrale attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.3 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.2, lettere a) e c);
b) prospetto di rendicontazione, per ogni intervento incluso nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo le seguenti informazioni minime:
   i. date di inizio e fine del periodo di riferimento della richiesta successiva;
   ii. valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta.

13.4 Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2 e 13.3, per ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere comunicate al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione disponibili nell'ambito del sistema informativo online che sovraintende alla gestione del meccanismo.

13.5 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'articolo 12, comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

13.6 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

13.7 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

Articolo 14

Documentazione da conservare e controlli a campione

14.1 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi effettua i controlli a campione previsti dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente articolo 13.

14.2 Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13, nonché il rispetto delle disposizioni regolatorie riferibili a ciascuna tipologia di intervento inclusa nel progetto.

14.3 Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma 14.2 deve essere idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come minimo:

a) il rispetto dei requisiti previsti nella/nelle schede tecniche di riferimento (ad esempio delle condizioni di applicabilità e della normativa tecnica);

b) il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi (es.: fatture di acquisto) o, per i progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;
c) il rispetto di quanto disposto all'articolo 9, comma 9.1.

Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento, la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e l'indirizzo dei clienti partecipanti.

14.4 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2 è conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

Articolo 15
Regioni e province autonome

15.1 Le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono svolgere attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività.

15.2 Le regioni e le province autonome che concedono un contributo finanziario per la realizzazione di un progetto possono indicare al soggetto titolare del progetto medesimo la quota dei risparmi per la quale possono essere richiesti i titoli di efficienza energetica.

Articolo 16
Certificazione dei risparmi energetici ed emissione dei titoli di efficienza energetica

16.1 Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'articolo 14, il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica la corrispondente quota di risparmio netto integrale riconosciuta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 16.2.

16.2 Limitatamente ai risparmi energetici eventualmente conseguiti con riferimento a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento, la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell'ambito della certificazione di cui al precedente comma 16.1 viene valutata al netto della componente di risparmio netto anticipato.

16.3 A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 12, comma 12.2, la certificazione dei risparmi conseguiti successivamente al periodo di riferimento della richiesta stessa avviene senza necessità di richiesta da parte del soggetto titolare del progetto, salvo esito negativo di eventuali controlli, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre successivo a quello di presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione.

16.4 Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a quelle di cui agli articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene ridefinito pari a 90 giorni.

16.5 Il Gestore dei mercati energetici emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati ai sensi del precedente comma 16.1.

TITOLO IV – I titoli di efficienza energetica

Articolo 17
Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica

17.1 I titoli di efficienza energetica emessi sono di cinque tipi:

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione;
d) titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
e) titoli di efficienza energetica di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV.

17.2 La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia, verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.

17.3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale, di cui all'articolo 1, comma 1, i distributori possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio

2013. Nel suddetto periodo i titoli di efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore dei mercati energetici ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.

Tabella 1 - Poteri calorifici inferiori (P.C.I.) dei combustibili

Combustibile	Unità di misura	P.C.I. [(a)]
Fonti primarie		
Carbon fossile cokerie	kcal/kg	7.400
Carbone da vapore	kcal/kg	6.300
Carbone altri usi	kcal/kg	7.400
Lignite	kcal/kg	2.500
Gas naturale	kcal/Sm^3	8.250
Petrolio greggio e semilavorati	kcal/kg	10.000
Rifiuti solidi urbani	kcal/kg	2.500
Fonti secondarie		
Carbone di legna	kcal/kg	7.500
Coke da cokeria	kcal/kg	7.000
Coke di petrolio	kcal/kg	8.300
Gas di cokeria	kcal/Sm^3	4.300
Gas di officina	kcal/Sm^3	4.300
Gas di altoforno	kcal/Sm^3	900
GPL	kcal/kg	11.000
Gas residui di raffineria [(b)]	kcal/kg	12.000
Distillati leggeri	kcal/kg	10.400
Benzine	kcal/kg	10.500
Petrolio	kcal/kg	10.300
Gasolio	kcal/kg	10.200
Olio combustibile ATZ	kcal/kg	9.800
Olio combustibile BTZ	kcal/kg	9.800

Note:

(a) I valori di P.C.I. indicati in tabella sono tratti dal Bilancio energetico nazionale 2000, Ministero delle attività produttive, Direzione generale delle fonti di energia e delle risorse minerarie. Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Ai combustibili solidi, liquidi e gassosi riconosciuti come "energia da fonti rinnovabili" ai sensi del decreto

legislativo n. 28/2011 viene convenzionalmente applicato un valore di potere calorifico pari a 0.

(b) Compresi i gas residui di processi chimici

Tabella 2 – Definizione delle categorie d'intervento e assegnazione dei valori tipici di U, T e τ

IND-T) Processi industriali: generazione o recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura, fusione, ecc.

Esempi d'intervento	U	T	τ
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili - Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica Utilizzo di calore di recupero Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore	5	20	3,36

IND-GEN) Processi industriali: generazione di energia elettrica da recuperi o da fonti rinnovabili o cogenerazione[i]

Esempi d'intervento	U	T	τ
Utilizzo di calore di recupero per la generazione di energia elettrica Generazione di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	5	20	3,36

IND-E) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento

Esempi d'intervento	U	T	τ
Rifasamento presso l'utenza finale Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza Misure di efficientamento energetico nel settore della distribuzione idrica Applicazione di sistemi informatici hardware e software per l'automazione industriale Uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico	5	15	2,65

IND-FF) Processi industriali: interventi diversi dai precedenti, per l'ottimizzazione energetica dei processi produttivi e dei layout d'impianto finalizzati a conseguire una riduzione oggettiva e duratura dei fabbisogni di energia finale a parità di quantità e qualità della produzione

Esempi d'intervento	U	T	τ
Integrazione di più fasi della linea produttiva, al fine di limitare le necessità di raffreddamento e riscaldamento dei prodotti Ridisposizione degli impianti al fine di ridurre le perdite di energia connesse con il trasporto dei fluidi Coibentazioni atte a ridurre i fabbisogni di riscaldamento e raffreddamento	5	20	3,36

CIV-T) Settori residenziale, agricolo e terziario: generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua calda

Esempi d'intervento	U	T	τ
Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore Climatizzazione ambienti - Sistemi a celle a combustibile; Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento Utilizzo di calore di recupero Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili.	5	15	2,65

CIV-GEN) Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione[i]

Esempi d'intervento	U	T	τ
Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW[ii] Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione	5	20	3,36

CIV-FI) Settori residenziale, agricolo e terziario: interventi sull'involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di illuminazione artificiale

Esempi d'intervento	U	T	τ
Realizzazione di lucernari tubolari che consentano uno sfruttamento ottimale dell'illuminazione naturale	5	30	4,58

CIV-FC) Settori residenziale, agricolo e terziario: interventi di edilizia passiva e interventi sull'involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva

Esempi d'intervento	U	T	τ
Interventi per l'isolamento termico degli edifici Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.) Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo	8	30	2,91

CIV-ICT) Settori residenziale e terziario: elettronica di consumo (sistemi di intrattenimento e attrezzature ICT di largo consumo ad alta efficienza)

Esempi d'intervento	U	T	τ
Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza	5	5	1,00

CIV-ELET) Settori residenziale e terziario: elettrodomestici per il lavaggio e per la conservazione dei cibi

Esempi d'intervento	U	T	τ
Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza	5	15	2,65

CIV-FA) Settori residenziale, agricolo e terziario: riduzione dei fabbisogni di acqua calda

Esempi d'intervento	U	T	τ
Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda	5	10	1,87

CIV-INF) Settore residenziale, agricolo e terziario: riduzione dei fabbisogni di energia con e per applicazioni ICT

Esempi d'intervento	U	T	τ
Sistemi di telegestione Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato Efficientamento dei centri di elaborazione dati Installazione di sistemi domotici e di building management mirati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici Interventi nel settore informatico con particolare riguardo all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;	5	10	1,87

IPUB-NEW) Illuminazione pubblica: nuovi impianti efficienti o rifacimento completa degli esistenti

Esempi d'intervento	U	T	τ
Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica ad alta efficienza in aree precedentemente non illuminate	5	15	2,65

IPUB-RET) Illuminazione pubblica: applicazione di dispositivi per l'efficientamento di impianti esistenti (retrofit)

Esempi d'intervento	U	T	τ
Sostituzione di corpi illuminanti con altri ad alta efficienza Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)	5	10	1,87

IPRIV-NEW) Illuminazione privata: nuovi impianti efficienti o riprogettazione completa di impianti esistenti

Esempi d'intervento	U	T	τ
	5	15	2,65

IPRIV-RET) Illuminazione privata: applicazione di dispositivi per l'efficientamento di impianti esistenti (retrofit)

Esempi d'intervento	U	T	τ
Sostituzione di sorgenti luminose con altre ad alta efficienza e lunga durata Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, ecc.)	5	10	1,87

TRASP) Sistemi di trasporto: efficientamento energetico dei veicoli

Esempi d'intervento	U	T	τ
Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica, a gas naturale e a GPL	5	10	1,87

RETI) Interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale

Esempi d'intervento	U	T	τ
-	5	20	3,36

[i] Limitatamente ai sistemi di cogenerazione che risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non siano scorporabili e che dunque non usufruiscono degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, nelle more della pubblicazione dei provvedimenti attuativi del decreto ministeriale 4 agosto 2011 e del decreto ministeriale 5 settembre 2011 in materia di cogenerazione ad alto rendimento e relativo regime di sostegno.

[ii] Limitatamente agli impianti che non accedono ai benefici previsti dai regime del c.d. Conto Energia (ai sensi dei decreti ministeriali DM 8/7/2005, DM 19/2/2007, DM 6/8/2010, DM 5/5/2011).